

Audizione

su

**Schema di Decreto Legislativo recante
attuazione della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti**

presso

XIII Commissione Territorio, Ambiente e Beni Ambientali

SENATO DELLA REPUBBLICA

Roma, 14 settembre 2010

e

VIII Commissione Ambiente

CAMERA DELLA REPUBBLICA

Roma, 22 settembre 2010

Osservazioni sullo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva 98/2008/CE

Premessa

La direttiva europea 2008/98/CE introduce significative novità ed in particolare sana la discrasia presente nella norma nazionale soprattutto per quanto riguarda la definizione di rifiuti e delle MPS. In base alle dichiarazioni a suo tempo espresse dal Commissario europeo per l'ambiente, la nuova direttiva, oltre a trasformare l'Europa in una società che ricicla, dovrebbe riuscire ad assicurare una maggiore chiarezza delle definizioni (al fine di ridurre i contenziosi) e istituire una solida base giuridica per il funzionamento del settore di trattamento dei rifiuti omogeneo a livello sia europeo che nazionale.

Necessario quindi la transposizione della stessa in norme chiare, semplici, applicabili, uniformemente interpretabili e verificabili, senza oneri amministrativi e senza costi economici inutili. La normativa sui rifiuti è stata spesso presa, a ragione, come esempio di legislazione confusa, complessa, inapplicabile, soggetta a continue modifiche, con inutili aggravii amministrativi ed economici: si auspica quindi che questa nuova revisione possa dare le richieste certezze e stabilità.

In merito allo schema di decreto di revisione della parte IV del D.Lgs. 152/06 per il recepimento della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, evidenziamo sinteticamente alcune proposte normative che, a nostro avviso, vanno soppresse o modificate soprattutto in quanto non rientranti nella specifica delega al Governo dal momento che introducono modifiche al D.Lgs. 152/06 che non hanno alcun stretto riferimento con la direttiva in fase di recepimento.

Di seguito sono riportate alcune proposte emendative e le relative motivazioni. In particolare, si evidenzia che gli aspetti connessi alla classificazione dei rifiuti e alle competenze di gestione degli stessi in un libero mercato, risultano particolarmente critici e pertanto richiedono la necessaria modifica proposta di seguito.

Proposte di emendamento elaborate sulla base della lettura combinata del testo di schema di decreto di recepimento della Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri lo scorso 16 aprile, e delle proposte emendative della Conferenza unificata del 29 luglio 2010.

Articolo 7, comma 1, lett. a):

Sostituire il termine “assimilabili” con “simili”

MOTIVAZIONE

La sostituzione, che ha il fine di rendere il testo di recepimento più aderente al dettato della Direttiva, si rende viepiù necessaria in quanto il termine “assimilabili”, utilizzato nella proposta, ha un’accezione incerta ed ambigua, anche in relazione al contesto normativo nazionale, poiché sembra riferirsi a dei rifiuti che “potrebbero” essere assimilati ma tali non sono. Infatti, i rifiuti “assimilabili” hanno caratteristiche non individuabili, allo stato, in modo oggettivo ed esaustivo, anzitutto perché non è stato ancora adottato il Regolamento interministeriale sull’assimilazione di cui all’art. 195, comma 2, lett. e), in secondo luogo perché una assimilazione effettiva avviene solo a seguito di espressa individuazione con Regolamento comunale ai sensi dell’art. 198, comma 2, lett. g) e non esclusivamente sulla base di criteri qualitativi, ma anche quantitativi. Quindi, un simile termine nel testo del decreto non avrebbe molto significato pratico se non, forse, quello di indurre le Autorità competenti ad assimilare “possibilmente” i rifiuti in carta, metalli, plastica, vetro, ecc. aventi altra origine da quella domestica, al fine di rientrare nell’obiettivo del 50%. Risultato diverso si avrebbe invece utilizzando, più correttamente, come fa la Direttiva, l’aggettivo “simili”, che ha riguardo alle caratteristiche merceologiche dei rifiuti in parola, piuttosto che alla forma gestionale cui gli stessi sono soggetti (privativa o libero mercato).

Articolo 7, comma 1 bis:

Eliminare comma 1 bis

MOTIVAZIONE

Nella Direttiva 2008/98/CE è precisato che la Commissione definirà le modalità dettagliate di attuazione e calcolo per verificare la conformità con gli obiettivi previsti di riciclo, senza demandare agli Stati Membri tale procedura o dettaglio neanche nel transitorio.

Pertanto prevedere un provvedimento nazionale che peraltro potrebbe mettere il nostro Paese a rischio di procedura di infrazione, non risulta coerente con quanto disposto dalla Direttiva, né tantomeno in linea con il principio di razionalizzazione e semplificazione delle procedure, richiamato anche dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Articolo 8, comma 1, lettera b):

Sostituire “trattare” con “smaltire”.

MOTIVAZIONE

La modifica, introdotta dalla Conferenza Unificata, non trova coerenza sia per quanto riguarda

l'oggetto dell'art. 8 ("Smaltimento dei rifiuti") sia per quanto riguarda le possibili esigenze operative connesse alle attività di recupero/riciclo che, come la stessa Direttiva con chiarezza evidenzia, non possono essere oggetto di bacinizzazione anche in relazione a specifiche tipologie di impianti necessari.

Si propone il ripristino della versione originale come approvata in prima lettura dal Consiglio dei Ministri lo scorso 16 aprile.

Articolo 9, nuovo art. 182 bis - comma 1, lettera a):

Eliminare la frase "e dei rifiuti derivati dal loro trattamento"

MOTIVAZIONE

La modifica richiesta consente di dissipare ogni dubbio in merito alla natura dei rifiuti urbani che derivano da un processo di trattamento e che a seguito dello stesso diventano speciali. Infatti tali rifiuti sono classificati con codice 19 00 00 - "*rifiuti prodotti da impianti di trattamento rifiuti*". Ogni diversa interpretazione comporterebbe criticità di coerenza a livello legislativo non solo sul piano della normativa ambientale, ma anche su quello della regolamentazione dei servizi e sul livello fiscale.

Articolo 9, nuovo art. 182 ter - comma 1, lettera b):

Eliminare la frase "*mediante contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002*"

MOTIVAZIONE

La modifica viene richiesta in quanto l'utilizzo di contenitori a svuotamento o sacchetti compostabili non costituisce trattamento. Eventualmente, tale frase, potrebbe essere inserita alla fine del punto a) dello stesso comma in quanto trattasi di modalità di una delle possibili modalità raccolta.

Articolo 11, comma 1:

Dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis: al comma 3, dopo la lettera m), è inserita la seguente lettera n) rifiuti derivanti dall'attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani".

MOTIVAZIONE

Come già evidenziato nelle motivazioni all'art. 9, la modifica consente, anche in questo caso, di superare le interpretazioni soggettive in merito alla classificazione dei rifiuti che derivano da un processo di trattamento dei rifiuti urbani che in osservanza delle disposizioni comunitarie e della codificazione dei rifiuti (19 00 00 - "*rifiuti prodotti da impianti di trattamento rifiuti*") sono da considerarsi speciali. Ogni diversa interpretazione comporterebbe criticità di coerenza a livello legislativo non solo sul piano della normativa ambientale, ma anche su quello della regolamentazione dei servizi e sul livello fiscale.

Articolo 15, comma 1, lett. a) (Modifiche art. 188):

Al comma 3 dell'art. 188, aggiungere in fondo alla lett. a): ***“ovvero alle piattaforme private autorizzate per le operazioni di messa in riserva” (R13) o deposito preliminare (D15) ai sensi degli artt. 208, 213 e 216 del presente articolo, con i quali sia stato stipulato apposito contratto”.***

MOTIVAZIONE

La modifica viene richiesta in quanto, rispetto al testo approvato dal CdM in prima lettura, il testo attuale come riformulato dal MATTM fa venire meno l'equità di condizioni concorrenziali tra servizio pubblico e operatori privati. Infatti, mentre il conferimento al servizio pubblico determina la cessazione della responsabilità del produttore che trasporta i propri rifiuti fin dal momento della consegna al centro di raccolta, in caso di conferimento a piattaforme private la responsabilità del produttore sarà esclusa solo al momento del ricevimento della quarta copia del formulario controfirmato dall'impianto di smaltimento o recupero finale. A quest'ultimo riguardo, si evidenzia che, a norma del precedente comma 1, la responsabilità del produttore/detentore sussiste per l'intera catena di trattamento: le uniche eccezioni ammesse a questa regola rimarrebbero, quindi, i produttori/detentori iscritti al SISTRI (per i quali la responsabilità è limitata alla propria sfera di competenza stabilita dal sistema - cfr. comma 2) e il caso di conferimento al gestore del servizio pubblico, unico caso previsto appunto dalla corrente versione della lett. a) del comma 3. Si chiede pertanto, ai fini dell'esclusione della responsabilità del produttore, il ripristino della possibilità (prevista nel testo precedente), di conferimento, oltre che al servizio pubblico, anche alle piattaforme private autorizzate, onde evitare una lesione del diritto di tali ultimi soggetti a partecipare al confronto concorrenziale su un piano di parità, almeno per quanto concerne questo specifico aspetto.

Articolo 16, comma 4:

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma 4-bis:

“comma 4-bis. Le riduzioni delle garanzie di cui al precedente comma 4 lett. a) si applicano fin da subito alle imprese in possesso delle certificazioni ambientali ivi previste”.

MOTIVAZIONE

Al fine di non penalizzare quelle aziende, peraltro numerose, che hanno investito sugli adempimenti legati alla certificazione ambientale, in attesa dell'emanazione del previsto decreto, occorre prevedere, fin da subito, per queste stesse aziende, delle riduzioni “premianti”, peraltro giustamente previste e riconosciute anche dal legislatore.

Articolo 17, comma 1:

Sopprimere la lett. e)

MOTIVAZIONE

L'art. 17 del testo di recepimento (Modifiche all'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) reca una modifica al comma 2, lettera e) del citato articolo, finalizzata ad estendere l'ambito di applicabilità dell'assimilazione a tutte le fasi della gestione (in particolare, quindi, anche al recupero), laddove invece, in base alla normativa vigente, essa rimaneva limitata alla sola raccolta e smaltimento.

Finora, le attività di recupero dei rifiuti urbani ed assimilati sono state esercitate fuori dalla privativa comunale, ossia anche ricorrendo ad impianti privati sul libero mercato al di fuori dall'ambito di affidamento del servizio pubblico. Tale possibilità viene riconosciuta ed anzi incentivata dall'attuale D.Lgs. 152/06 che, all'art. 238, comma 10 prevede che alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero autonomamente tramite terzi. In attuazione di tale norma, a livello locale, i regolamenti comunali o degli ATO hanno previsto delle riduzioni tariffarie, applicabili nel caso in cui il produttore di rifiuti assimilati si avvalga, per il recupero dei propri rifiuti, direttamente di recuperatori autorizzati a tale attività.

Con la modifica in esame, la privativa comunale si estenderà per legge oltre la fase della raccolta anche a tutte le fasi a questa successive riguardanti il recupero dei rifiuti speciali assimilati (provenienti da attività produttive, commerciali, ecc.). La norma costituisce uno stimolo alle Amministrazioni e ai gestori pubblici ad estendere ulteriormente i confini dell'assimilazione, soprattutto se si considerano gli elevati obiettivi di raccolta differenziata fissati dallo stesso testo di recepimento (per sua natura destinata al riciclo), che indurranno il soggetto pubblico a "chiudere il cerchio" e ad assicurarsi i necessari sbocchi ai materiali raccolti accaparrandosi un segmento di mercato prima in regime di libera concorrenza.

L'obiettivo della norma viene direttamente confermato da un'altra modifica (cfr. art. 20), all'art. 201 comma 4, lett. b), del D.Lgs. 152/06 e smi, che riguarda la disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e che determina l'affidamento del servizio stesso anche con riferimento alle attività di recupero, oltre che a quelle di raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo (attività già ora oggetto di affidamento secondo la disciplina nazionale e comunitaria). Anche di questa modifica, per motivi analoghi alla precedente, si propone la soppressione, onde consentire la prosecuzione delle attività di recupero nelle forme attuali, ossia sul libero mercato.

Pertanto, alla luce della sopra richiamata criticità e constatato che quanto proposto al comma 1, lett. e) non trova richiamo nella Direttiva europea, oggetto di recepimento, si richiede l'eliminazione del comma in parola.

Articolo 20:
Sopprimere l'art. 20.

MOTIVAZIONE

Modifica necessaria a seguito di quanto proposto all'art. 17, comma 1 del testo di recepimento (a cui rimandiamo per le motivazioni).

Articolo 21, comma 1, lett. a):

Mantenere l'attuale testo del D.Lgs. 152/06 e quindi non accogliere la proposta di sostituire le parole *"i rappresentanti delle autorità d'ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l'impianto..."* con *"enti locali limitrofi"*.

MOTIVAZIONE

Il mantenimento dell'attuale norma è necessario per superare le forti criticità applicative che ne deriverebbero dall'accoglimento della proposta delle Regioni dovute all'allargamento dei soggetti coinvolti in termini indefiniti e non correlati alle eventuali effettive ricadute ambientali dell'impianto. In sintesi la proposta determinerebbe, se resa operativa un ulteriore aggravio della situazione impiantistica che si concretizzerebbe nell'impedimento alla realizzazione di nuovi impianti.

Articolo 21, comma 1

Accogliere la proposta della Conferenza unificata (punto 31)

MOTIVAZIONE

L'Associazione condivide la proposta presentata dalle Regioni, salvo la necessità di una precisazione in quanto la stessa va riferita solo comma 1 dell'art. 14 del D.Lgs. 36/03 (attivazione e gestione operativa) e non alla garanzia relativa al fondo di accantonamento per la post gestione, di cui al comma 2 del medesimo articolo. L'accoglimento di tale proposta eviterebbe un ingiustificato aggravio finanziario per le imprese del settore della gestione dei rifiuti che hanno sostenuto maggiori oneri organizzativi e operativi connessi alla certificazione ambientale, che, come noto e come riconosciuto dal decreto in parola, assicura le migliori condizioni di tutela ambientale e di prevenzione.

Articolo 24, comma 8:

Sostituire al secondo capoverso il verbo “rinnovate” con “aggiornate”.

MOTIVAZIONE

La proposta di modifica mira a precisare che, in relazione al fatto che con il D.Lgs. n. 4/2008 di modifica del D.Lgs. n. 152/06 sono stati modificati i contenuti della comunicazione che devono fare i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano le operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, ciò che dovrà essere effettuato dalle suddette aziende non è un rinnovo, bensì un semplice aggiornamento della comunicazione in virtù delle modifiche legislative intervenute.

Articolo 24, comma 9:

Al secondo periodo del comma 9, sostituire la parola “cancellazione” con “sospensione”.

MOTIVAZIONE

Fermo restando che il trasporto dei rifiuti speciali a partire dalla data di operatività del SISTRI dovrà essere effettuato solo con mezzi dotati di black box, si esprime contrarietà sulla proposta di cancellazione dall'Albo dei mezzi in cui non viene installata la black box, requisito peraltro non richiesto in fase di iscrizione dall'Albo medesimo ma richiesto solo successivamente se il mezzo viene utilizzato per il trasporto su strada dei rifiuti speciali.

L'esigenza di poter iscrivere un mezzo senza che lo stesso sia contemporaneamente dotato di black box in categorie di trasporto diverse dalla 1 (salvo Campania) è connessa ad una prassi operativa di avere una disponibilità di mezzi utilizzati ad esempio solo per servizi di RU che potenzialmente, in caso di esigenze per variazioni di servizi o di rottura di mezzi, possano in breve, dopo applicazione della BB, essere inseriti nei servizi.

La proposta di prevedere una sospensione d'ufficio (anziché una cancellazione) da parte delle Sezioni regionali dei mezzi non dotati di black box, consentirebbe sia di rispettare la previsione legislativa che non consente il trasporto di rifiuti speciali su strada senza l'installazione della black box, sia, dall'altra, di evitare alle aziende che volessero utilizzare un proprio mezzo, previa

installazione della black box, per il trasporto dei rifiuti speciali, non debbano procedere nuovamente all'iscrizione all'Albo bensì solo a "sbloccare" la sospensione.

Il mancato accoglimento della proposta di cui sopra comporterà non solo una inutile e costosa variazione delle iscrizioni all'Albo, con grande sovraccarico di lavoro per le Sezioni regionali già oberate dagli adempimenti del SISTRI, ma anche, aspetto più importante, comporterà la lesione del diritto di un'azienda di essere iscritto all'Albo avendone i requisiti e sopportandone i relativi oneri economici.

Articolo 24, comma 10:

Dopo le parole "*Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti*" aggiungere le seguenti: "*le riduzioni di cui al presente comma si applicano agli*" e congiuntamente sopprimere le parole "*si applicano la modalità e gli importi*".

MOTIVAZIONE

Al fine di non penalizzare quelle aziende, peraltro numerose, che hanno investito sugli adempimenti legati alla certificazione ambientale, in attesa dell'emanazione dei suddetti decreti, occorre prevedere, fin da subito, per queste stesse aziende delle riduzioni "premianti", peraltro giustamente previste e riconosciute anche dal legislatore. Ciò anche al fine di non creare difformità con le aziende che effettuano attività di bonifica per le quali le riduzioni operano fin da subito.

Articolo 24, comma 17:

Sostituire il comma con il seguente:

"Al funzionamento del Comitato Nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si provvede con le somme versate dalle imprese a titolo di diritti di segreteria e di diritti annuali di iscrizione con le modalità determinate con decreto dal Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare. Sino all'emanazione del citato decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'ambiente 29 dicembre 1993, e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'ambiente 13 dicembre 1995."

MOTIVAZIONE

Il finanziamento dell'Albo è regolato dalle disposizioni di cui al decreto 29 dicembre 1993, adottate in un contesto normativo radicalmente modificato e quindi risulta essere palesemente inadeguato a garantire il regolare svolgimento dei compiti affidati dalla vigente normativa sia all'Albo che alle sue articolazioni territoriali le quali, oltre al decentramento di alcune funzioni prima svolte a livello centrale, sono oggi anche fortemente coinvolte dagli adempimenti introdotti dal nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti – SISTRI.

La proposta di modifica mira ad assicurare che il gettito contributivo connesso a diritti di segreteria e a diritti annuali di iscrizione siano interamente destinati al miglioramento del funzionamento dell'Albo garantendo un'adeguata copertura finanziaria alle attuali esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni attribuite al Comitato nazionale (coordinamento dell'attività delle Sezioni regionali, eventuale esercizio del potere sostitutivo, pubblicazione e tenuta dell'Albo, ecc.), e che lo stesso sia ripartito tra le Sezioni regionali, anche in relazione alle aziende iscritte.

Articolo 29-bis:

Si propone di aggiungere il seguente nuovo articolo 29-bis:

“Art. 29-bis

Modifiche all’art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Al comma 1 dell’art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sopprimere le parole “previo accordo con gli altri consorziati ed unitamente agli stessi”.

MOTIVAZIONE

L’art. 223 del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08, nel disporre la partecipazione dei recuperatori e riciclatori in misura paritaria (si veda il comma 2) rispetto alle altre categorie rappresentate all’interno dei CdA dei Consorzi imballaggi, intende perseguire quegli stessi principi di trasparenza, efficienza ed efficacia ambientale che stanno alla base del funzionamento dei citati organismi. Purtroppo, tale disposizione è rimasta finora disapplicata condizionando la stessa al “previo accordo” con i produttori e le altre categorie, che, come rilevato anche dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nella propria indagine conoscitiva sul settore degli imballaggi, risultano portatrici di interessi per molti versi contrapposti rispetto a quelli dei riciclatori/recuperatori. La stessa Autorità Antitrust (si veda il punto 226 dell’indagine citata) ritiene opportuna detta partecipazione in particolare nel caso di filiere aperte come quelle della plastica e, a tal fine, rileva come *“la nuova versione dell’art. 223, comma 2, TUA, così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, costituisca un effettivo indirizzo all’ingresso dei rappresentanti delle categorie dei riciclatori e recuperatori nei consigli di amministrazione consortili. Ciò, tuttavia, a patto che il mantenimento della necessità di un “previo accordo con gli altri consorziati”, di cui al comma 1 del medesimo articolo, non vanifichi nei fatti l’apertura rappresentativa in discorso.”*

Anche alla luce delle raccomandazioni dell’Antitrust, si ritiene opportuno agevolare l’effettivo ingresso dei recuperatori e dei riciclatori nei Consorzi imballaggi eliminando il citato vincolo del consenso delle altre categorie, al fine di incentivare modalità organizzative più efficienti, eque ed espressione di dinamiche genuinamente concorrenziali, di promuovere la ricerca di soluzioni comuni alle problematiche che interessano tutta la filiera del riciclo/recupero, e infine, di stimolare il raggiungimento condiviso degli obiettivi ambientali attraverso il contributo e la collaborazione delle diverse rappresentanze interessate.

Articolo 34, comma 3:

L’Associazione supporta la proposta del MATTM di abrogare l’art. 229 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

La proposta delle Regioni di inserire ulteriori specifiche sulla produzione del CDR non è in linea sia con le disposizioni europee riportate nella Direttiva sui rifiuti, sia con la specifica norma CEN - prEN 15359 (sulla base della quale è in corso la revisione della norma UNI 9903). Ulteriori regolamentazioni in materia vincolerebbero in termini ingiustificati la produzione del CDR a livello nazionale rispetto a quanto definito e applicato in ambito europeo.

Allegato D, punto 5:

Eliminare la frase da “Per la caratteristica H14” sino a “Direttiva 1999/45/CEE”

MOTIVAZIONE

La Direttiva europea 2008/98/CE, nelle note all'Allegato III, specifica che il ricorso ai limiti riportati nella Direttiva 1999/45/CE deve essere applicato "*ove pertinente*".

L'eventuale assunzione indiscriminata dei riferimenti e limiti sulla normativa dei preparati determinerebbe un impatto pesantissimo sull'attuale sistema di classificazione dei rifiuti sino ad oggi non pericolosi sulla base dei criteri della Decisione 2000/532/CE. Tale disposto comporterebbe ricadute non solo sulla classificazione (circa il 60 % degli attuali rifiuti non pericolosi diventerebbe pericoloso, inclusi anche quelli in procedura semplificata ex Dm 5/2/98) ma anche sulla loro possibilità di gestione negli impianti attualmente presenti in ambito nazionale per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti.

Il criterio indicato nello schema di decreto di recepimento della Direttiva 2008/98/CE porterebbe, fra l'altro, a dover applicare un duplice criterio nella attribuzione delle diverse H di pericolo: per le H di cui alla Decisione 2000/532/CE, per le quali è già previsto nell'ordinamento nazionale una determinazione analitica in funzione di una concentrazione di soglia fissata, tali concentrazioni continuerebbero ad essere individuate specificamente nell'Allegato D, mentre per la sola H14 si dovrebbe fare riferimento alle concentrazioni di cui alla regolamentazione sui preparati pericolosi, dovendosi quindi utilizzare un diverso criterio applicativo. E' infatti da sottolineare che le concentrazioni di cui trattasi, rispettivamente di cui alla Decisione 2000/532/CE e di cui alla regolamentazione sui preparati pericolosi, sono differenti.

A questo proposito è da evidenziare che i rifiuti sono già oggetto di un apposita normativa proprio perché considerati tutti in qualche modo pericolosi per l'ambiente. I rifiuti vengono comunque smaltiti e/o recuperati in impianti appositi in cui vengono a contatto con l'ambiente in modo indiretto e controllato.

p.67421 e p.67464